

COMITATO CONSULTA DELLO SPORT O.D.V.

Via Cavallotti n. 8
21029 Vergiate (VA)
Cod. Fisc. 91067330125



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 18 MAGGIO 2025

Il giorno 18.05.2025 alle ore 18.00, presso la sede sociale, sita in 21029 Vergiate (VA), Via Cavallotti n. 8, si è riunita in seconda convocazione, essendo risultata deserta in prima, l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'associazione "COMITATO CONSULTA DELLO SPORT O.D.V.", con la partecipazione dei seguenti Signori:

- Berrini Ermanno;
- Levis Mauro;
- Intrieri Rosa
- Cassani Giorgio;
- Platto Nicolas;
- Intrieri Gilda;
- Giorgio Benedetto;
- Branca Gargiulo Margherita.

Il Presidente, Signor Berrini Ermanno, e il Segretario, Signora Intrieri Rosa, hanno rilevato che sono intervenuti n. 8 (otto) soci, pertanto il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea ed apre la discussione sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione nuovo testo statutario in adeguamento normativo al D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

A seguito della registrata necessità di normare ai sensi del Codice del Terzo settore l'attività associativa, e onde permetterne la ripresa, codesta Assemblea è chiamata a redigere ed approvare un nuovo testo statutario conforme alle indicazioni fornite dal D. Lgs. 117/2017, utili al fine di ottenere il riconoscimento da parte del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Pertanto l'Assemblea, unanimemente deliberando, approva il nuovo testo statutario, allegato sub doc. 1) al presente verbale. Le nuove clausole statutarie, vanno nella direzione dell'adeguamento normativo in ossequio alle più recenti modifiche ed integrazioni, disposte dal Legislatore. L'Assemblea incarica il presidente di provvedere alla registrazione, presso l'Agenzia delle Entrate, della modifica statutaria, testé approvata.

2. Varie ed eventuali.

Nulla da discutere.

Null'altro avendo da discutere e deliberare, l'Assemblea viene chiusa alle ore 19.20 del 18.05.2025, previa lettura e firma del presente verbale.

Si allega al presente verbale:

1. Nuovo testo statuto associativo.

Il Presidente

Il Segretario

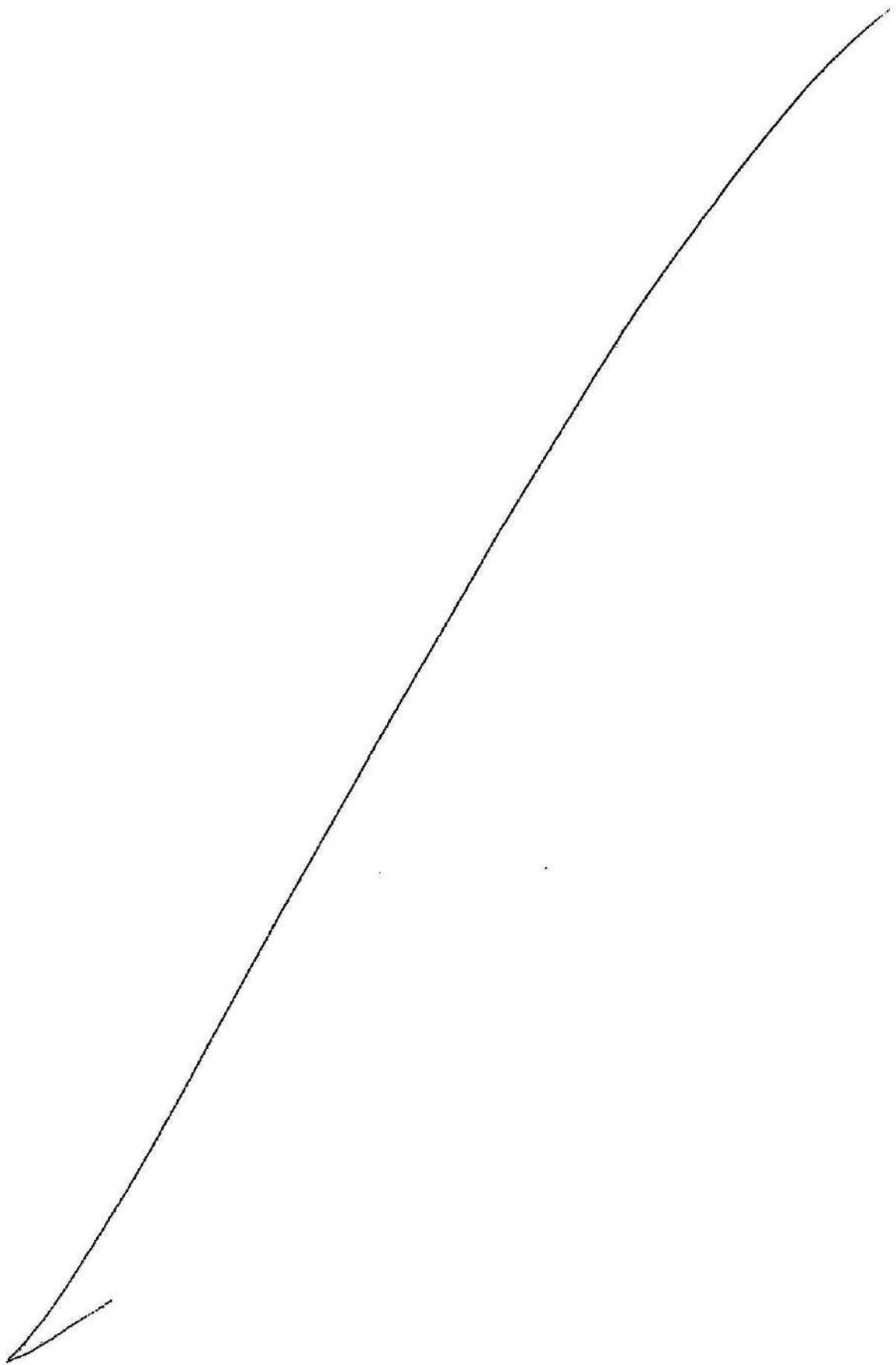
Firme dei presenti:

[Firma Berrini Ermanno]
[Firma Levis Mauro]
[Firma Intrieri Rosa]
[Firma Cassani Giorgio]
[Firma Platto Nicolas]
[Firma Intrieri Gilda]
[Firma Giorgio Benedetto]
[Firma Branca Gargiulo Margherita]

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROV. DI VARESE
Ufficio Territoriale di GALLARATE

Atto Reg.to Il G.R. - 07 - 2025
al N. 356 Serie

[Firma illeggibile]
IL DIRETTORE
Il G.R. - 07 - 2025
al N. 356 Serie





STATUTO ASSOCIAZIONE COMITATO

CONSULTA DELLO SPORT ODV

➤ Art. 1 - COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE:

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un'associazione denominata "**COMITATO CONSULTA DELLO SPORT ODV**" (d'ora in avanti Associazione). A seguito dell'iscrizione nella sezione ODV del Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo ODV.

➤ Art. 2 - SEDE – DURATA – ADESIONE:

L'Associazione ha sede in 21029 Vergiate (VA), Via Cavallotti n. 8.
L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto. La durata dell'Associazione è illimitata.

➤ Art. 3 – FINALITÀ:

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione:

- a) la promozione sociale, culturale e civile delle persone;
- b) la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
- c) l'impegno nel volontariato civile e solidale;

- | | |
|----|---|
| d) | la sensibilizzazione dei giovani alla cultura ed all'arte in genere, alle antiche tradizioni popolari ed alla tutela dell'ambiente; |
| e) | la ricerca di nuove opportunità di solidarietà rivolta alle nuove generazioni; |
| f) | l'organizzazione di attività di carattere sportivo volte alla prevenzione della dispersione dei giovani e alla lotta alla sedentarietà; |
| g) | l'organizzazione di attività volte a promuovere e garantire la parità di genere; |
| h) | l'attenzione ai giovani e all'invecchiamento attivo. |

> **Art. 4 - ATTIVITÀ:**

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore:

1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
3. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;



4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,

incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica

del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

5. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

6. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

7. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla

legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni

o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma

del presente articolo;

8. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifica-

zioni;

9. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organiz-

zata.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in

essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza

e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Nello specifico l'associazione si prefigge lo svolgimento delle seguenti attività:

- organizzazione e gestione di attività di salvaguardia e riqualificazione del territorio;
- organizzazione e gestione di eventi di carattere culturale e ricreativo con temi ed oggetti di volta in volta differenti, volti al coinvolgimento della collettività ed allo scambio interculturale;
- organizzazione e gestione di attività e competizioni sportive;
- organizzazione di escursioni nei boschi limitrofi e non alla sede associativa volte alla conoscenza ed al riconoscimento dei segnali della natura;

- organizzazione e gestione di manifestazioni di natura aggregativa, volte alla coesione sociale con particolare riferimento ai giovani e giovanissimi;
- svolgimento di ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata a quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne lo svolgimento.

➤ **Art. 5 – ATTIVITÀ SECONDARIE:**

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti previsti dalla disciplina applicabile. La loro determinazione è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle Disp. Att. Dello stesso, rispetto allo svolgimento di tali attività. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

➤ **Art. 6 – SOCI:**

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si



1

riconoscano ed accettino il presente Statuto. L'associazione può prevedere come associati

anche l'ammissione di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che

il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle ODV associate.

➤ **Art. 7 - REQUISITI E MODALITÀ DI ADESIONE:**

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere

ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al

Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli even-

tuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda

di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata

dall'esercente la responsabilità genitoriale. Per i soci minori di età, il diritto di votare in

Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la respon-

sabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il

diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una

carica elettiva dell'Associazione. A persone che si sono distinte per particolari meriti è

possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio

di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri. Sulle

domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare

la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve

essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i succes-

sivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Proviviri ovvero, nel caso in cui l'or-

gano non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata,

dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. La validità della qualifica di socio, efficace-

mente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del

Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della

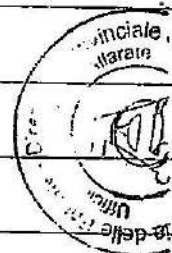
tessera sociale. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei

soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

➤ **Art. 8 - DIRITTI DEI SOCI:**

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e di utilizzo delle strutture dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché, se maggiore d'età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrentiali.



➤ **Art. 9 - DOVERI DEI SOCI:**

I soci sono tenuti:

- a) all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- b) a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
- c) a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

➤ **Art. 10 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO:**

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte. Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo scritto;

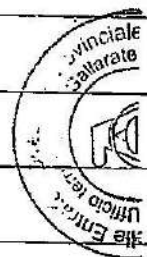
b) inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;

c) inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 3 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

➤ **Art. 11 – ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO:**

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le prestazioni fornite dai



volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal consiglio direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

➤ **Art. 12 – PATRIMONIO:**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

➤ **Art. 13 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO:**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 14. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice Civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 2. In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, in conformità a quanto disposto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e

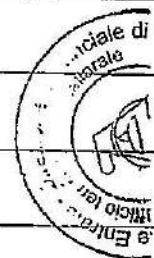
dalle disposizioni di legge vigenti. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

➤ **Art. 14 - RISORSE ECONOMICHE:**

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e ss.mm.ii..

➤ **Art. 15 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO:**

I documenti di rendicontazione economica consuntiva dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il rendiconto è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di-verse, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto medesimo. Il rendiconto è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. L'esercizio finanziario va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno.



➤ **Art. 16 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA:**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

➤ **Art. 17 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE:**

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
3. il Presidente;
4. l'Organo di Controllo;
5. il Collegio dei Probiviri (ove nominato).

➤ **Art. 18 - ASSEMBLEA:**

L'Assemblea è sovrana. Essa è costituita da tutti gli associati, purché siano in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendo delega scritta; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o da un socio designato dai convenuti dell'Assemblea stessa. Previa convocazione da parte del Presidente dell'Associazione, mediante comunicazione scritta e avviso affisso all'albo almeno 10 giorni prima dello svolgimento della stessa, l'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 di aprile, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente, con la modalità del voto palese, ed una volta ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria per

la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione e, in ogni caso, per le competenze ad essa attribuite dal successivo art. 21. L'Assemblea è inoltre convocata ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo o a richiesta di almeno un decimo degli associati, ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario estensore; i verbali dell'Assemblea sono conservati presso la sede dell'associazione e possono visionati dagli associati.

➤ **Art. 19 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA:**

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approva bilancio di esercizio e se previsto il bilancio sociale;
- e) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad essi la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- h) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



➤ **Art. 20 - ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI:**

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

➤ **Art. 21 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI:**

L'Assemblea straordinaria delibera eventuali modifiche all'atto costitutivo, allo statuto, nonché la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione. Per la sua validità, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci

aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea.

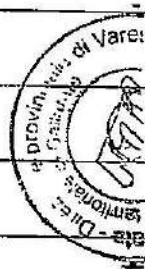
Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto.

➤ **Art. 22 – CONSIGLIO DIRETTIVO:**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (TRE) ed un massimo di 9 (NOVE) eletti fra i soci. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

➤ **Art. 23 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO:**

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti – per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile. Le nomine



effettuate nel corso del quadriennio decadono alla scadenza del quadriennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

➤ **Art. 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO:**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

➤ **Art. 25 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO:**

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:

a) il Presidente;

b) uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);

c) il Tesoriere;

d) il Segretario.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;

b) dare esecuzione alle delibere assembleari;

c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;

d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione, e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;

g) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;

h) deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;

i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

j) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);



k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;

l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

➤ **Art. 26 – PRESIDENTE:**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per 4 anni.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
- nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

➤ **Art. 27 – SEGRETARIO:**

1. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

➤ **Art. 28 – TESORIERE:**

Il Tesoriere, se nominato, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone

quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

➤ **Art. 29 - ORGANO DI CONTROLLO:**

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore, di cui all'art. 30, co. 2 del D. Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti. L'Organo di Controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il



componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c.. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

➤ **Art. 30 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE:**

È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla costituzione del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci. Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 5, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall'art. 8 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie. Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante. Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto.

Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono riconfermabili. Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

➤ **Art. 31 - GRATUITA' DELLE CARICHE:**

Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per la carica di membro dell'Organo di Controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

➤ **Art. 32 INCOMPATIBILITÀ ED INELEGGIBILITÀ:**

L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o del Consiglio comunale o delle unioni dei Comuni, etc.), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive. Non possono, inoltre, essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo soci che abbiano tra loro rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza e parentela sino al secondo grado. Tale causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità di entrambi i soggetti interessati e, ove già nominati o eletti, la decadenza di entrambi dalla carica (salvo che uno dei due rinunci immediatamente al mandato).



➤ **Art. 33 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE:**

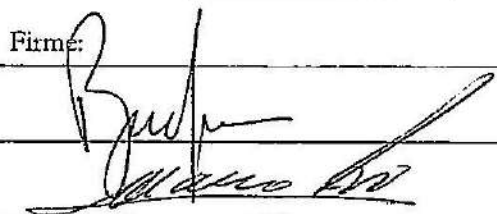
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

➤ **Art. 34 - NORMA DI RINVIO:**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto in Vergiate il 18 Maggio 2025

Firme:



Antonio Rossetto



Enrico Gira

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROV. LE di VARESE
Ufficio Territoriale di GALLARATE
Atto Reg. to il 08-07-2025
al N. 356 Serie 3


Il Funzionario
Dott. Carlo Colombo

